

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Comune di VERANO BRIANZA

Via N. Sauro, 24 - 20843 VERANO BRIANZA
- Provincia di Monza e della Brianza -
Telefono 0362 9085.1 - Fax 0362 990753
C.F. 83001210158 - P.IVA 00985870963



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERANO BRIANZA E L'ASSOCIAZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE -
PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027**

L'anno, il giorno del mese di presso la sede del Settore Welfare sociale e abitativo del Comune di Verano Brianza,

TRA

Il Comune di Verano Brianza, con sede legale in Via Nazario Sauro, 24 20843, Verano C.F. 83001210158 / P.IVA 00985870963, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Maria Fumagalli, Responsabile del Settore Welfare Sociale e abitativo in forza del Decreto Sindacale 29/2023 del 31/10/2023 prot. n. 24839, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

L'Associazione di volontariato di seguito denominata "Associazione", (C.F.) con sede in, rappresentata dal Presidente, nato a il

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106" prevede, all'art. 56 comma 1 che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato", ed all'art. 56 comma 2 che "Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- con determinazione n. ____ del _____ si è disposto di dare avvio all'espletamento delle procedure per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato per la realizzazione della progettualità denominata "Trasporto sociale per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2027" garantendo un buon livello di efficienza e efficacia e uniformando la procedura a criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

- L'Associazione di Volontariato possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della presente convenzione e tale attività rientra nelle sue funzioni istituzionali.
- L'Associazione di volontariato è iscritta al RUNTS con Numero _____ a far data dal _____

Dato atto che sono stata espletate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula la presente Convenzione:

Art. 1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina gli ambiti e le modalità di collaborazione tra il Comune di Verano Brianza, (d'ora in avanti denominato Comune) e _____ (d'ora in avanti denominata Associazione), con riferimento alla gestione del servizio di trasporto sociale, che in virtù della presente convenzione sarà gestito direttamente dall'associazione medesima secondo le modalità precisate nei seguenti articoli.

L'Associazione senza fini di lucro " _____ " si impegna ad effettuare il servizio trasporto ed accompagnamento sociale a favore di cittadini veranesi minori, adulti in situazioni di fragilità, anziani, disabili in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, riabilitativi, scolastici, anche mediante l'utilizzo dei mezzi dati loro in dotazione da parte del Comune di Verano Brianza.

Art. 2. DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2024 al 31/12/2027

Sia il Comune che l'Associazione possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento dei reciproci obblighi e doveri, previa trasmissione di comunicazione a mezzo di raccomandata A/R.

Art. 3. OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE E DEL COMUNE

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento di tale attività, ad utilizzare i propri soci Volontari; può avvalersi di personale di supporto incaricato, per funzioni organizzative ed amministrative.

I volontari dovranno essere in possesso di idonea e valida patente di guida per la conduzione degli automezzi.

L'Associazione invia al Comune ed aggiorna periodicamente l'elenco dei volontari adibiti al servizio; il servizio prestato dai volontari è gratuito.

L'Associazione si impegna ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, con modalità tecnicamente corrette, rispettoso della dignità delle persone e a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a coloro i quali fruiscono delle prestazioni oggetto dell'incarico.

L'Associazione è tenuta a custodire e conservare gli automezzi messi a disposizione del Comune con diligenza e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

L'Associazione solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente l'organizzazione del servizio.

L'Associazione si impegna ad attivare un punto di raccolta autonomo per accogliere direttamente dai cittadini le richieste di trasporto per permettere adeguati accessi e contatti da parte dell'utenza, con indicazione di un recapito telefonico e un indirizzo mail.

Verranno inviate ai Servizi Sociali le richieste che necessitano di un approfondimento dovuto alla particolare complessità sociale.

Il Comune si assume gli oneri relativi all'assicurazione degli automezzi, alla fornitura di carburante e alla revisione dei propri mezzi.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Welfare Sociale e abitativo, è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei programmi e a vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Il Comune concede ad uso esclusivo all'organizzazione di volontariato delle autovetture di proprietà per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Qualora se ne presentasse la necessità, concede su specifica richiesta, anche gli autoveicoli appartenenti al parco auto del Settore welfare sociale e abitativo.

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti all'Associazione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della presente convenzione nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- L'attività volontaria di "Trasporto sociale" dovrà essere garantita tutti i giorni feriali escluso il sabato e festivi, per almeno undici mesi l'anno.
- Il servizio di trasporto sociale viene svolto verso le strutture indicate all'art. 1, aventi sede in un raggio di 85km dal territorio comunale
- In casi particolari, che verranno valutati di volta in volta dal Servizio Sociale, il trasporto può essere organizzato anche per il raggiungimento di destinazioni diverse da quelle indicate sopra, ovvero più lontane.
- Il servizio trasporti non prevede l'accompagnamento presso strutture di degenza per ricoveri e dimissioni ospedaliere nonché per trasporti presso i Centri Dialisi e Centri Trasfusionali.
- La titolarità del servizio permane in capo al Comune che fissa i criteri per l'erogazione.
- Al Comune spetta la selezione dei destinatari in situazione di fragilità e la valutazione delle condizioni di disagio degli stessi, nell'ambito delle progettualità sociali prestabilite.
- Possono usufruire con priorità assoluta le seguenti categorie di cittadini residenti:
 1. soggetti il cui trasporto è segnalato dai Servizi Sociali Comunali;
 2. minori seguiti dai servizi specialistici del territorio con accompagnatore;
 3. pazienti che debbano recarsi presso il Centro Psico Sociale;
 4. cittadini sopra i 65 anni impossibilitati a guidare che dimostrino di non avere parenti in grado di accompagnarli;
 5. soggetti, in particolare anziani che devono effettuare cicli di cura.
- Tutti i servizi sono subordinati alla disponibilità dei volontari e/o mezzi di trasporto.
- L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di gestire il trasporto tramite propri automezzi condotti da personale comunale, volontari del servizio civile o può stipulare convenzioni con organizzazioni di Volontariato o Cooperative Sociali.

Art. 5. TARIFFE

L'importo dovuto dall'utente che usufruisce del servizio, sarà versato direttamente all'Amministrazione Comunale.

Le tariffe del trasporto sociale sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nella deliberazione con cui si individuano le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Art. 6. RIMBORSO SPESE

L'amministrazione comunale liquiderà le spese effettivamente sostenute e documentate (ai sensi degli articoli 33 comma 3 e 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017) per l'attività di trasporto sociale, fino ad un limite massimo pari ad € 10.000,00 annui, tenuto conto della entità del servizio oggetto del presente avviso e dei costi per le spese per la realizzazione delle attività, quali:

- gli oneri per l'affitto della sede dell'Associazione ed eventuali oneri accessori per le utenze;
- gli oneri relativi all'eventuale personale dipendente impiegato per razionalizzare le attività,
- parcelle di professionisti utilizzati relativamente alle competenze contabili ed amministrative;
- il carburante e l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei propri automezzi impiegati;
- la cancelleria e le dotazioni strumentali per l'ufficio;
- la copertura assicurativa dei volontari, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- l'acquisto di vestiario finalizzato al riconoscimento per il personale impiegato e di ausili
- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell'espletamento delle attività;
- le spese per attività di formazione, informazione e reclutamento dei volontari.

L'amministrazione comunale liquiderà la spesa in base alle prestazioni effettivamente svolte a seguito di regolare documentazione debitamente firmata dal Responsabile di Settore a favore dell'associazione. Le liquidazioni saranno disposte previo assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari alle Legge 136/2010.

E' previsto un acconto pari a € 3.000,00 entro il 30 giugno dell'anno di riferimento

Art. 7. RESPONSABILITA' – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione si impegna a dotarsi di idonee polizze assicurative per i volontari, per le attività connesse alla presente convenzione, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad essa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione di tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione all'atto della stipulazione della presente convenzione, deve documentare la stipula delle polizze assicurative sopraindicate.

Art. 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, l'Associazione assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Verano Brianza.

Titolare del trattamento è il Comune di Verano Brianza, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore.

Responsabile del trattamento è l'Associazione nella persona del Presidente.

Responsabile del trattamento interno è il Responsabile del Settore Welfare sociale e abitativo del Comune di Verano Brianza.

L'Associazione contraente:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati sensibili e giudiziari;
- si impegna, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ad impartire ai soggetti incaricati del trattamento dei dati le specifiche istruzioni relative al trattamento degli stessi;
- si impegna a comunicare al Comune di Verano Brianza ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultimo, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato di trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune di Verano Brianza al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 9. SPESE CONTRATTUALI

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 634 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Comune.

Art. 10. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Per il Comune di Verano Brianza

Per l'Associazione

BOZZA